



**Allegati:**

**Oggetto:** Risposta a quesito **ponteggi e costi per la sicurezza**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A**      **Direttori Dipartimenti Prevenzione  
Aziende U.S.L. Toscana**  
(via posta elettronica)
- A**      **Componenti Articolazione  
ex art.67 LR40/2005  
Prevenzione, Igiene e Sicurezza  
Luoghi di Lavoro**  
(via posta elettronica)
- p.c.**     **Direzione Regionale Lavoro Toscana**  
Dr. Sergio Trinchella  
**drl-toscana@lavoro.gov.it**

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

**Quesito - se i ponteggi rientrano nei costi per la sicurezza**

**Risposta**

I ponteggi, definiti come apprestamenti dal punto 1 dell'Allegato XV.1 del D.lgs 81/08, rientrano interamente nei costi per la sicurezza come previsto dal punto 4.1.1, lettera a) dell'allegato XV del D.lgs 81/08.

I DPI sono da considerarsi costi della sicurezza solamente quando sono previsti dal PSC per lavorazioni interferenti, come previsto dal punto 4.1.1, lettera b) dell'allegato XV del D.lgs 81/08.

Il Responsabile del Settore  
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  
Dott.ssa Daniela Volpi

DD/ic